

Foglio Informativo

CONTO CANTIERE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.p.A. - GRUPPO MEDIOCREDITO CENTRALE

Sede legale e Direzione Generale in Piazza della Repubblica, 21 - 05018 ORVIETO (TR) - Italy - Cod. Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Terni n. 00063960553 - Società partecipante al GRUPPO IVA MCC - Partita IVA 16868201001 - Cap. Soc. € 51.014.807,80 int. vers. - REA 64390 - Cod. ABI 6220 - Albo Az. Cr. n. 5123 - Cod. BIC BPBAITR1. Società facente parte del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale, iscritto al n. 10680 dell'Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MedioCredito Centrale-Banca del Mezzogiorno S.p.A. La Banca è iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia, è autorizzata per le operazioni valutarie e in cambi ed è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Tel: 0763/3991 - Fax: 0763/344286 - Sito web: www.cariorvieto.it - Info: info@cariorvieto.it.

CHE COS'È IL CONTO CANTIERE

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il Cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamento e prelievo di contante e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di Bail-in. Ai sensi dei Decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16/11/2015, che recepiscono la Direttiva Europea n. 2014/59/UE (BRRD) per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, è possibile che, al ricorrere di tutte le condizioni previste dalla citata normativa (a. dissesto o rischio di dissesto; b. misure alternative di natura privata non in grado di evitare in tempi ragionevoli il dissesto; c. liquidazione ordinaria non in grado di salvaguardare gli interessi dei depositanti e clienti), la Banca sia sottoposta a risoluzione e cioè a un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti o autorità di risoluzione (Banca d'Italia). Tra gli strumenti di risoluzione che le citate autorità possono decidere di porre in atto per il salvataggio della Banca sottoposta a risoluzione, vi è quello del "Bail-in" (salvataggio interno), che prevede la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti, o la loro conversione in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la Banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato. Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. In primo luogo, si sacrificano gli interessi degli azionisti della banca, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni - al fine di ricapitalizzare la banca - e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca. L'ordine di priorità per il bail in è il seguente: i) gli azionisti; ii) i detentori di altri titoli di capitale, iii) gli altri creditori subordinati; iv) i creditori chirografari; v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro; vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti. Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Il conto corrente è coperto da un sistema di garanzia dei depositi ufficialmente riconosciuto e denominato Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Tale protezione opera nel limite di 100.000 euro per depositante. Per ogni ulteriore informazione utile e per le eccezioni vigenti, in ordine alla copertura prestata dal sistema di garanzia dei depositi, si rinvia al sito www.fidt.it.

Il **CONTO CANTIERE** è concesso per la costruzione, ristrutturazione e ammodernamento e successiva vendita di immobili a qualsiasi uso destinati; possono essere finanziati anche l'acquisto dell'area edificabile su cui insisterà la costruzione ovvero dell'eventuale immobile da ristrutturare. Il prodotto prevede:

- nella fase di realizzazione dell'opera: un fido in conto corrente a scadenza fissa garantito da ipoteca, con un limite d'utilizzo progressivamente crescente in relazione agli stati d'avanzamento lavori; gli aumenti del limite di utilizzo potranno essere formalizzati per scambio di lettere. Il fido è esercitabile su un apposito conto corrente di corrispondenza. Il cliente si impegna contrattualmente a far transitare sul Conto Cantiere tutti i flussi finanziari relativi alla contabilità del cantiere;
- nella fase successiva, a lavori ultimati, l'esposizione del conto corrente può essere trasformata, su richiesta del cliente, in mutuo ipotecario, di norma frazionato in più quote, ciascuna delle quali con caratteristiche proprie, per quanto attiene a durata, tipo tasso, periodicità rata, in base alla natura degli accollanti (privati o imprese) ed alla tipologia di mutuo da loro richiesta.

GARANZIE: la Banca, per la concessione del credito, può richiedere, a proprio insindacabile giudizio, in aggiunta all'ipoteca sull'immobile in corso di costruzione o ristrutturazione, il rilascio di garanzie integrative sia personali (fideiussione) che reali (pegno o ipoteca), da parte del soggetto richiedente o di soggetti terzi.

SOGGETTI FINANZIABILI: imprese, anche costituite sotto forma di cooperativa, operanti nel settore edilizio e società immobiliari che non realizzano direttamente le opere ma le appaltano a soggetti terzi.

FINALITÀ: ristrutturazione e costruzione di immobili.

IMPORTO MASSIMO: l'importo erogabile per finanziare la costruzione/ristrutturazione non potrà eccedere l'80% del costo delle opere da eseguire e del costo dell'area.

DURATA DEL FIDO: minimo 20 mesi e massimo 36 mesi, prorogabile fino ad un massimo complessivo di 60 mesi

MODALITÀ DI UTILIZZO: il cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può, con successivi versamenti, ripristinare la sua disponibilità. Non è previsto il rilascio di moduli di assegni.

MODALITÀ DI CONTRATTUALIZZAZIONE: l'atto iniziale (contratto di fido) e l'atto di conversione in mutuo dovranno essere formalizzati mediante apposito atto notarile in forma pubblica. Gli atti intermedi potranno aver luogo anche mediante scambio di lettere.

QUOTE DERIVANTI DAL FRAZIONAMENTO DEL MUTUO: In fase di trasformazione dell'esposizione del conto cantiere in mutuo, il cliente potrà richiedere alla Banca la personalizzazione delle quote di mutuo che insistano su unità immobiliari ad uso abitativo e che siano accollate da persone fisiche non iscritte alla CCIAA, per quanto attiene alle seguenti caratteristiche:

- l'ammortamento potrà avere una durata massima complessiva di trenta anni per sole quote che siano accollate da persone fisiche aventi i requisiti di merito creditizio previsti dalla Banca per la concessione di un mutuo di pari importo e durata della quota di mutuo accollata;
- tasso fisso o variabile.

Vincoli di tipo assicurativo

Il cliente dovrà stipulare una polizza assicurativa con Compagnia vigilata dall'IVASS di gradimento della Banca, vincolata a favore della stessa, a copertura dei rischi di incendio, caduta del fulmine, scoppio del gas e rischi similari.

Atto finale di trasformazione in mutuo

In fase di trasformazione in mutuo dell'esposizione debitoria finale del "conto cantiere" restano a carico del cliente gli oneri notarili e gli oneri fiscali nella misura tempo per tempo vigente. Per le condizioni economiche non espressamente previste si rimanda al foglio informativo relativo ai "Mutui – Finanziamenti Edilizi".

SERVIZI COLLEGATI AL CONTO CORRENTE

Bonifici

Le informazioni e le condizioni economiche relative ai Bonifici sono riportate nello specifico **Foglio Informativo "Bonifici"** (scheda n. 20).

Utenze e Incassi Commerciali

Le informazioni e le condizioni economiche relative alle Utenze e agli Incassi Commerciali sono riportate nello specifico **Foglio Informativo "Utenze e Incassi Commerciali"** (scheda n. 35).

I Servizi "Bonifici" e "Utenze e Incassi Commerciali" sono sempre offerti insieme al Conto Corrente ma il Cliente può decidere di non utilizzarli.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

IPOTESI	TAEG CONTO CANTIERE
- Contratto con durata indeterminata - Importo fido accordato, utilizzato per intero, pari ad € 1.500,00 - Durata utilizzo: 3 mesi - Tasso nominale annuo debitore pari al 14,300% - Commissione onnicomprensiva annua per il Servizio di messa a Disposizione di Somme (SDS): 2,00% - Spese di registrazione sul conto corrente di n.1 operazione di prelievo e n. 1 operazione di versamento, eseguite allo sportello: € 4,00	18,537 %

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono alle ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia.

Per il contratto a tempo indeterminato, si assume che esso abbia una durata pari a tre mesi.

È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito internet della Banca www.cariorvieto.it.

N.B. Il TAEG sopra riportato non comprende il costo dell'eventuale Garanzia Cofidi, in quanto lo stesso varia in funzione del consorzio che il cliente sceglie.

Avvertenza

I tassi d'interesse e le restanti condizioni economiche sotto riportati sono indicati nella misura minima se a favore del Cliente, ovvero massima se a favore della Banca, sono validi sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi, le quali saranno recuperate integralmente a parte.

In ogni caso le singole operazioni tengono conto della normativa tempo per tempo vigente, in particolare in materia di usura.

Prima di scegliere e firmare il contratto è necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche"**.

		VOCI DI COSTO		
SPESE FISSE	Tenuta del conto	Spese per l’apertura del conto		Gratuite
		Canone annuo		€ 0,00
		Numero di operazioni incluse nel canone annuo		Zero
	Gestione Liquidità	Spese annue per conteggio interessi e competenze		€ 60,00
SPESE VARIABILI	Gestione liquidità	Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell’operazione)	- per operazione eseguita allo sportello	€ 2,00
			- per operazione eseguita in automatico	€ 2,00
			- per operazione eseguita da internet banking	€ 2,00
			- per operazione eseguita da remote banking	€ 2,00
			Minimo spese per operazioni	€ 12,00 a liquidazione
			Massimo spese per operazioni	Non previsto
		Invio estratto conto	- a mezzo posta ordinaria	€ 1,60 (di cui € 0,60 per spese di spedizione)
			- on-line	Gratuito
	Servizi di pagamento	Bonifico SEPA (*) <u>generico</u>	- sportello stessa banca	€ 5,00
			- sportello altra banca	€ 5,00
			- on-line stessa banca	€ 1,00
			- on-line altra banca	€ 1,81
		Bonifico SEPA (*) <u>per pagamento stipendio</u>	- sportello stessa banca	€ 5,00
			- sportello altra banca	€ 5,00
			- on-line stessa banca	€ 1,00
			- on-line altra banca	€ 1,81
		Bonifico SEPA (*) <u>con ordine permanente di bonifico</u>	- sportello stessa banca	€ 5,00
			- sportello altra banca	€ 5,00
			- on-line stessa banca	€ 5,00
			- on-line altra banca	€ 5,00
		Bonifico extra SEPA (**)	- Commissioni di intervento	0,15% (min € 5,16)
			- Spese trasferimento a mezzo Swift o Rete	€ 15,49
			- Tasso di cambio	Valutario nel durante ^(***)
		Domiciliazione utenze		Gratuita

(*) I costi sopra riportati sono relativi solo ai bonifici disposti in Euro e in divisa SEK (corona svedese).

(**) Rientrano tra i bonifici "extra SEPA" anche i pagamenti in divisa (diversa dall'euro) eseguiti all'interno dell'area SEPA.

(***) Per le operazioni in cambi viene adottata come base di riferimento la quotazione del valutario nel durante secondo la libera contrattazione sul mercato (cfr. L. 12/08/1993 n. 312). Il Cliente ha diritto di conoscere, su richiesta ed in via preventiva, il cambio applicato all'operazione.

		VOCI DI COSTO/REMUNERAZIONE		
INTERESSI SOMME DEPOSITATE	Interessi creditori	Tasso creditore annuo nominale (al lordo della ritenuta fiscale)	0,010%	
FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro i limiti del fido concesso	fido fino ad € 5.000	fido oltre € 5.000
			14,300%	13,500%
	Sconfinamenti extra-fido	Commissione onnicomprensiva annua per il Servizio di messa a Disposizione di Somme (SDS) ⁽¹⁾	2,00%	
		Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido	fido fino ad € 5.000	fido oltre € 5.000
			15,700%	15,500%
		Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) per utilizzi extra-fido ⁽²⁾	€ 30,00	
		Importo massimo CIV applicabile per trimestre	€ 360,00	
DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE ⁽³⁾	Contanti stessa banca Assegni circolari stessa banca Assegni bancari stessa filiale Assegni bancari altra filiale Assegni circolari altri istituti Vaglia Banca d'Italia Assegni bancari altri istituti Vaglia e assegni postali Assegni esteri		data versamento 3 giornate operative data versamento 3 giornate operative 4 giornate operative 4 giornate operative 4 giornate operative 4 giornate operative 14 giornate operative	
VALUTE	Versamento contante Versamento assegni bancari propri su stessa filiale Versamento assegni bancari propri di altre filiali Versamento assegni bancari di altri Istituti Versamento assegni circolari dell'Istituto Versamento assegni circolari di altri Istituti Versamento vaglia e assegni postali Versamento vaglia Banca d'Italia Versamento assegni esteri Prelevamento contante a mezzo contabile istituto (per cassa)		data versamento data versamento data versamento 3 giornate operative data versamento 1 giornata operativa 3 giornate operative 2 giornate operative 14 giornate operative data prelevamento	
TERMINI MASSIMI DI NON STORNABILITÀ ⁽⁴⁾	Versamento contante Versamento assegni bancari propri su stessa filiale Versamento assegni bancari propri di altre filiali Versamento assegni bancari di altri Istituti Versamento assegni circolari dell'Istituto Versamento assegni circolari di altri Istituti Versamento vaglia e assegni postali Versamento vaglia Banca d'Italia Versamento assegni esteri		- 2 giornate operative 5 giornate operative 7 giornate operative 5 giornate operative 7 giornate operative 7 giornate operative 6 giornate operative non previsti	

ALTRE SPESE	Costo per ogni comunicazione periodica diversa dall'estratto conto:	- a mezzo posta ordinaria	€ 1,60 (oltre alle spese postali di spedizione a mezzo raccomandata ove previsto)
		- on-line	€ 0,00
	Spese per invio "Proposta di modifica unilaterale del contratto"		€ 0,00
	Spese per invio altre comunicazioni (in forma cartacea) ⁽⁵⁾		€ 1,60 (oltre alle spese postali di spedizione a mezzo raccomandata ove previsto)

Recupero imposta di bollo in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Il calcolo degli interessi creditori e debitori è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile (divisore 365 o 366). Il conteggio degli interessi creditori e debitori è eseguito con periodicità annuale e comunque al termine del rapporto per cui sono dovuti.

Gli interessi creditori sono conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno e accreditati con valuta "data regolamento" dell'operazione, applicando le trattenute fiscali di legge; gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre, contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale e divengono esigibili il 1° marzo, con pari valuta, dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Gli interessi debitori divenuti esigibili non addebitati sul conto e/o comunque non pagati dal Cliente non producono interessi a favore della Banca, salvo gli interessi di mora nella misura pattuita e comunque entro i limiti tempo per tempo vigenti del tasso soglia di cui alla normativa in materia di usura.

Si rammenta che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 2, lett. b. del D.Lgs. n. 385/93 (T.U.B.) e dell'art. 5, comma 2, della delibera CICR n. 343 del 3 agosto 2016, il Cliente può autorizzare o non autorizzare la Banca ad addebitare in conto gli interessi debitori maturati alla fine di ciascun anno solare, nel momento in cui questi divengono esigibili, ferma restando la facoltà di revocare detta autorizzazione in qualsiasi momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

In caso di autorizzazione:

- i) il 1° marzo di ciascun anno gli interessi debitori maturati al 31.12 dell'anno precedente saranno addebitati automaticamente;
- ii) gli interessi addebitati saranno considerati sorte capitale e sugli stessi, a partire dalla data dell'addebito, matureranno altri interessi;
- iii) ai fini delle segnalazioni in Centrale dei Rischi, gli interessi divenuti esigibili, addebitati in conto, verranno segnalati nell'importo "utilizzato" secondo le regole generali previste per i finanziamenti.

La mancata autorizzazione o la successiva revoca della stessa comporta, invece:

- iv) la maturazione sugli interessi non pagati, alla data di esigibilità, degli interessi di mora nella misura contrattualmente convenuta, sino alla data dell'effettivo pagamento;
- v) ai fini delle segnalazioni in Centrale dei Rischi, la segnalazione degli interessi divenuti esigibili, non addebitati in conto, come utilizzo privo di fido accordato e, qualora ne sussistano i presupposti, l'inoltro della comunicazione di inadempimento persistente.

I tassi di interesse e le spese saranno applicati in misura non superiore alle soglie tempo per tempo determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 108/96.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai fidi in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca www.cariovieto.it.

⁽¹⁾ L'importo dovuto a titolo di "SDS" è calcolato al termine di ogni trimestre solare, applicando la percentuale suindicata in misura proporzionale rispetto al fido accordato e alla durata dello stesso, indipendentemente dall'effettivo utilizzo. La commissione è applicata nella misura massima dello 0,50% per trimestre.

Esempio di applicazione commissione "SDS":

Importo fido accordato (€)	Periodo di riferimento	Durata (giorni)	Aliquota annuale SDS	Periodicità di addebito SDS	Giorni del trimestre di riferimento	Giorni dell'anno	Modalità di calcolo dell'importo giornaliero commissione SDS (€)	Importo SDS relativa ai gg. di applicazione (€)	Importo SDS trimestre di riferimento 1/01 al 31/03 (€)
10.000	1/01/ al 28/02	59	2,00%	Trimestrale posticipata	90	365	$\frac{(10.000,00 * 2\%)}{365} = 0,54794$	0.54794*59= 32,3285	32,3285+ 8,4931= 40,8216
5.000	1/03 al 31/03	31	2,00%	Trimestrale posticipata	90	365	$\frac{(5.000,00 * 2\%)}{365} = 0,2740$	0.2740*31= 8,4931	

⁽²⁾ La commissione è applicata per l'imprevista istruttoria a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento (utilizzo extra-fido) e ad ogni incremento dello sconfinamento, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata del conto corrente, ovvero, laddove sia prevista una franchigia (ossia una condizione di esenzione della commissione, definita dalla normativa o dalla Banca), allo scostamento del saldo giornaliero disponibile in sconfinamento del conto corrente rispetto a quello del giorno precedente. A fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata non è applicata più di una commissione. La liquidazione della commissione avviene con periodicità trimestrale. La commissione di istruttoria veloce non è dovuta quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario (ad es. commissioni, canoni ed interessi dovuti dal Cliente alla Banca, rate di finanziamento/mutuo concesso dalla Banca, addebito in conto del saldo della carta di credito emessa dalla Banca ovvero da questa distribuita assumendone il relativo rischio di credito in forza di accordi con l'emittente, ecc.).

⁽³⁾ I Termini massimi di disponibilità sono espressi in giornate operative a partire dalla data del versamento ed indicano i giorni decorsi i quali – salvo i casi di forza maggiore (compresi gli scioperi del personale) verificatisi presso la Banca e/o i suoi Corrispondenti - è possibile utilizzare gli importi versati in conto.

⁽⁴⁾ I Termini massimi di "non stornabilità" sono espressi in giornate operative successive alla data del versamento ed indicano i giorni decorsi i quali – salvo i casi di forza maggiore (compresi gli scioperi del personale) verificatisi presso la Banca e/o i suoi Corrispondenti – la Banca non può stornare gli importi versati in conto.

Si precisa che i termini massimi di "non stornabilità" sopra esposti sono riferiti esclusivamente ai titoli incassabili presso le Banche aderenti alle procedure interbancarie d'incasso che prevedono i termini di "presunzione di pagato" e che gli stessi si intendono interrotti in caso di comunicazione di "impagato" da parte della Banca trassata.

In particolare, in caso di comunicazione di "impagato" di un titolo versato in conto, la Banca procede all'addebito del relativo importo sul conto del Cliente con valuta pari alla "data del versamento", interrompendo i termini di "non stornabilità" (ciò anche in assenza della materiale restituzione del titolo in questione); nel caso in cui la comunicazione di "impagato" riguardi un titolo presentato al pagamento in via telematica, ferma restando l'interruzione dei termini di "non stornabilità", la Banca si riserva la facoltà di procedere, ai fini di una migliore tutela dell'interesse dello stesso Cliente, ad un eventuale secondo tentativo d'incasso riaccreditando il conto del Cliente con valuta pari alla "data di regolamento dell'impagato + 3 giornate operative" e decorrenza di nuovi termini di disponibilità pari alla "data regolamento dell'impagato + 8 giornate operative", in attesa dell'esito definitivo del titolo.

⁽⁵⁾ Trattasi di invio per comunicazioni diverse da quelle periodiche e/o comunque dovute per legge.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Tenuta del conto (altre spese)

Spese fisse trimestrali	€ 65,00
Spese forfetarie trimestrali	max € 516,46
Spese annuali di tenuta del conto in aggiunta ad ogni altra tipologia di spesa	€ 110,00

Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico

Sono soggette a spese tutte le causali che generano scritturazione contabile, tranne quelle riportate nell'Allegato "Elenco operazioni esenti da spese di registrazione" del presente Foglio Informativo. I costi delle scritture contabili per ciascun canale di provenienza (sportello, automatico, internet banking e remote banking) sono riportati nella sezione "Principali Condizioni Economiche", alla voce "Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione)."

Altro

Conto corrente

Spese per richiesta movimenti da terminale		€ 1,29
Spese per la produzione di copia di documentazione (per ogni documento):		
- richiesta copia ASSEgni	Immagine titolo disponibile/richiamabile in procedura Check Image Truncation (CIT) [causale di addebito spesa: F2 (*)]	€ 5,79
	Immagine titolo non disponibile/richiamabile in procedura Check Image Truncation (richiesta immagine da inoltrare presso altro istituto) [causale di addebito spesa: DY (*)]	€ 12,29
- richiesta copia DOCUMENTAZIONE CONTABILE DI CASSA	Documentazione disponibile in Filiale/procedura Banca [causale di addebito spesa: CS (*)]	€ 5,46
	Documentazione non disponibile in Filiale/procedura Banca (ricorso a service esterno) [causale di addebito spesa: LB (*)]	€ 8,78
- richiesta copia CONTRATTI E MODULI ARCHIVIATI	Documentazione disponibile in Filiale/procedura Banca [causale di addebito spesa: CM (*)]	€ 8,46
	Documentazione non disponibile in Filiale/procedura Banca (ricorso a service esterno) [causale di addebito spesa: L3 (*)]	€ 8,55
- richiesta copia DOCUMENTAZIONE DI TRASPARENZA diversa dall'estratto conto	Documentazione disponibile in Filiale/procedura Banca [causale di addebito spesa: CU (*)]	€ 7,05
	Documentazione non disponibile in Filiale/procedura Banca (ricorso a service esterno) [causale di addebito spesa: NU (*)]	€ 9,16
- richiesta DUPLICATO ESTRATTO CONTO [causale di addebito spesa: 7M (*)]		€ 7,05
Spese per richiesta informazioni su operazioni di pagamento effettuate	- con periodicità mensile	€ 0,00
	- con periodicità inferiore al mese	€ 1,29
Commissione per richiesta benefondi (comprese spese telefoniche)		€ 10,00

Commissione per Ricarica Carte prepagate effettuata allo sportello con addebito in c/c		€ 1,00
Commissione per pagamenti disposti mediante "SERVIZIO CBILL"	- effettuati allo sportello	€ 3,00
	- effettuati tramite Home Banking (**)	€ 1,00
Spese per lo smobilizzo/ recupero di sconfinamenti ancorché rivenienti da utilizzo di carte di credito / debito:		
- spese di costituzione in mora		€ 10,00
- spese per ogni sollecito di pagamento effettuato a mezzo posta o telefono		€ 10,00
- spese di recupero a qualunque titolo sostenute, ivi comprese quelle per interventi domiciliari di esazione (per ogni € 500,00 o frazione di debito oggetto di recupero)		€ 30,00
- spese legali sostenute		Recupero integrale
Commissione per incasso deleghe fiscali con pagamento a mezzo assegni bancari e circolari		€ 5,16
Commissione per versamento assegni allo sportello		Gratuita
Commissione per richiamo assegni (per ogni richiamo effettuato)		€ 7,75
Commissione per richiamo assegni per ogni assegno ritornato richiamato (oltre le commissioni reclamate da Terzi)		€ 12,91
Commissione per assegni ritornati protestati		2,50% min € 12,91 max € 41,32
Commissione per assegni ritornati insoluti (oltre le commissioni reclamate da Terzi)		€ 12,91
Spese per denunce di furto o smarrimento di assegni bancari/circolari, di libretti di deposito e di titoli in genere, oltre le eventuali spese di ammortamento		€ 25,82
Valuta di addebito della commissione per richiamo assegni per ogni richiamo effettuato		Giorno del richiamo
Valuta di addebito della commissione per richiamo assegni per ogni assegno ritornato richiamato (oltre le commissioni reclamate da Terzi)		Giorno del versamento
Valuta di addebito della commissione per assegni ritornati protestati		Giorno del versamento
Valuta di addebito della commissione per assegni ritornati insoluti (oltre le commissioni reclamate da Terzi)		Giorno del versamento

N.B. Gli interessi di mora sono applicati entro i limiti, tempo per tempo vigenti, del tasso soglia di cui alla normativa in materia di usura.

(*) Le "causali di addebito spesa" potrebbero essere soggette a variazione di denominazione nel tempo per motivi tecnici.

(**) Il Servizio CBILL consente agli utenti di Home Banking il pagamento delle bollette emesse da aziende creditrici "Biller" clienti CBI (imprese, nonché Pubbliche Amministrazioni).

Fido in Conto Corrente

Spese di smobilizzo/recupero crediti rivenienti da fidi in conto corrente:	
- spese di costituzione in mora	€ 10,00
- spese per ogni sollecito di pagamento effettuato a mezzo posta o telefono	€ 10,00
- spese di recupero a qualunque titolo sostenute, ivi comprese quelle per interventi domiciliari di esazione (per ogni € 500,00 o frazione di debito oggetto di recupero)	€ 30,00
- spese legali sostenute	Recupero integrale
Tasso di mora in presenza di fido	15,550%

N.B. Gli interessi di mora sono applicati entro i limiti, tempo per tempo vigenti, del tasso soglia di cui alla normativa in materia di usura.

Spese per relazioni tecnico-estimative dei cespiti cauzionali: (la perizia è redatta da tecnici specializzati di fiducia della Banca)	da riconoscere direttamente ai professionisti incaricati
Imposta sostitutiva fido ipotecario	secondo le normative fiscali tempo per tempo vigenti
Oneri fiscali di trasformazione in mutuo	come da vigenti disposizioni Ministeriali

Oneri notarili	a carico del cliente
----------------	----------------------

“Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento” (Piano “BMR”)

La Banca, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 (c.d. “Regolamento BMR”, *Benchmark Regulation*) e successive modifiche e/o integrazioni, ha adottato un “Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento” (Piano “BMR”), nel quale sono definite le azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Il piano indica uno o più indici di riferimento alternativi a cui la Banca può ricorrere per la sostituzione degli indici di riferimento per i quali sia sospesa la fornitura, indicando i motivi per i quali tali indici sostitutivi sarebbero alternative valide. Il piano viene costantemente aggiornato rispetto all'evoluzione degli indici di riferimento ed è applicato nelle relazioni contrattuali con la clientela in caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento utilizzato per la parametrizzazione dei relativi contratti finanziari, nel caso in cui questi ultimi non prevedano, ab origine, un indice di riferimento alternativo. Il piano “BMR”, costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito internet della Banca www.cariorvieto.it al percorso <https://www.cariorvieto.it/content/cro/it/servizi/trasparenza.html#bmr-benchmark-regulation.html>. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 118-bis “Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento” del TUB, qualora si verificasse la variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento la Banca comunicherà al cliente, entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, le modifiche o l'indice sostitutivo individuato ai sensi del Piano di Sostituzione periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito internet della Banca, salvo che la normativa vigente o l'Autorità di Vigilanza non dispongano diversamente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate ipotesi di cessazione o variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento: (i) le modifiche sostanziali alla metodologia, alle formule o alle altre modalità di determinazione dell'Indice di Riferimento o che lo stesso non sia più rappresentativo del mercato sottostante; oppure (ii) l'amministratore dell'Indice di Riferimento (l'“Amministratore”) annunci pubblicamente di aver cessato definitivamente (o per un periodo indeterminato) o che cesserà definitivamente (o per un periodo indeterminato) di fornire l'Indice di Riferimento o che lo stesso non possa essere utilizzato e, alla relativa data, non vi sia un sostituto Amministratore che continui a fornire l'Indice di Riferimento predetto. La modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto e Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il Cliente può recedere in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura - dal contratto di conto corrente, nonché esigere il pagamento di tutto quanto gli sia dovuto, dandone comunicazione per iscritto alla Banca. Uguale facoltà di recesso spetta alla Banca, la quale è tenuta a dare un preavviso di almeno 2 mesi.

Il predetto termine di preavviso di 2 mesi non si applica ai clienti che non rivestano la qualifica di “Microimpresa”, secondo la definizione di cui al Glossario, per i quali ha valenza il termine di preavviso di 10 giorni.

Fuori dai casi di “Trasferimento del conto corrente” (cfr. paragrafo successivo), in caso di recesso richiesto dal Cliente, la Banca effettuerà la chiusura effettiva del conto entro i seguenti termini massimi:

- 10 giornate operative, dalla data di presentazione della richiesta di estinzione completa del cliente, se non vi sono servizi collegati al conto corrente;
- 50 giornate operative dalla data di presentazione della richiesta di estinzione completa del conto e dei servizi collegati se vi sono servizi collegati al conto.

Tale periodo si rende necessario al fine della definizione di eventuali partite in corso a credito (ad esempio: versamenti assegni non disponibili, bonifici in arrivo, partite avvisate ecc.) e a debito (ad esempio: pagamenti di utenze, movimenti di carte di credito e/o debito collegate al conto corrente ecc.) e per l'esecuzione di tutte le attività finalizzate al regolamento delle operazioni in essere (ad esempio l'estinzione di eventuali dossier titoli collegati al conto corrente) e al ripianamento di un eventuale utilizzo di un fido collegato.

N.B. L'estinzione del conto corrente comporta la preventiva o contestuale estinzione dei rapporti ad esso collegati (carte di credito e di debito, utenze, ecc.).

Termini per l'esercizio di facoltà o per l'adempimento di obblighi

La Banca, nei contratti a tempo indeterminato, può modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche e/o contrattuali relative al rapporto. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.

Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.

In particolare, la Banca comunica espressamente al Cliente in forma scritta (o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente) qualunque modifica unilaterale delle condizioni economiche e/o contrattuali con preavviso minimo di due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione della variazione. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda senza spese dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Reclami e condizioni di procedibilità della domanda giudiziale

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (P.zza della Repubblica, 21 – 05018 Orvieto (TR) - email: ufficioreclami@cariorvieto.it -pec: cariorvieto@legalmail.it) che risponde entro 60 giorni, ovvero entro 15 giornate lavorative per i reclami in tema di servizi di pagamento (*), dal loro ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i suddetti termini, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La Guida all'ABF è disponibile sul sito della Banca www.cariorvieto.it e presso tutte le filiali.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

(*) Per i servizi di pagamento, i tempi massimi di risposta non sono superiori a 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali, la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il Cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative. La Banca individua

nell'ambito delle procedure interne le situazioni eccezionali, alla stessa non imputabili, al ricorrere delle quali è possibile rispondere oltre il termine delle 15 giornate lavorative. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Ai sensi della vigente normativa in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ex D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28, il Cliente, prima di esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, con assistenza di un avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs 1° settembre 1993, n. 385.

GLOSSARIO

Bonifico SEPA	Con il bonifico la Banca / intermediario trasferisce una somma di denaro, in euro, dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, verso Paesi SEPA.
Bonifico extra SEPA	Con il bonifico la Banca / intermediario trasferisce una somma di denaro, in euro o in qualsiasi divisa, dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, verso Paesi non SEPA.
Cambio	Prezzo della moneta di un Paese espresso in termini di un altro Paese.
Canone annuo	Spese fisse per la gestione del conto.
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il Cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o che accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione onnicomprensiva (SDS)	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del Cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,50%, per trimestre, della somma messa a disposizione del Cliente.
Consumatore	Indica la persona fisica che agisce per fini che non rientrano nell'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta come definito dall'articolo 3, comma 1 lettera a) del D.Lgs., 6 settembre 2005, 206 (Codice del Consumo) o da qualsiasi altra disposizione che dovesse di tempo in tempo modificare o integrare tale articolo.
Fido	Contratto in base al quale la Banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del Cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al Cliente di una commissione e degli interessi.
Giornata Operativa	Indica qualsiasi giorno ferialo in cui gli sportelli della Banca o, se del caso della filiale interessata, sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla Clientela per l'intero orario lavorativo.
Microimpresa	Indica l'impresa che presenta i requisiti tempo per tempo individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in attuazione alle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi della Direttiva dell'Unione Europea 2015/2366 "Payment Services Directive", relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno della Comunità.
Ordine permanente di bonifico	Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, eseguito dalla Banca/intermediario secondo le istruzioni del Cliente.
Prelievo di contante	Operazione con la quale il Cliente ritira contante dal proprio conto.
Ricarica carta prepagata	Accreditamento di somme su una carta prepagata.
Rilascio di una carta di debito	Rilascio, da parte della Banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del Cliente. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del Cliente.
Rilascio di una carta di credito	Rilascio, da parte della Banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del Cliente. L'importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del Cliente a una data convenuta. Se il Cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la Banca/intermediario e il Cliente.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento	Somme di denaro utilizzate dal Cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal Cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del Cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
SEPA	SEPA (Single Euro Payments Area) è lo spazio geografico entro il quale i consumatori, le imprese, e gli altri operatori economici dei Paesi dell'Unione Europea aderenti all'Area SEPA, indipendentemente dalla loro ubicazione, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro all'interno di un singolo paese o al di fuori dei confini nazionali, alle stesse condizioni di base e con gli stessi diritti e doveri. I paesi dell'Area SEPA sono: i paesi dell'Unione Europea che hanno adottato l'euro; i paesi dell'Unione Europea che non hanno adottato l'euro ma effettuano pagamenti in euro (es. Regno Unito, Danimarca, etc.); i paesi extra Unione Europea che effettuano pagamenti in euro e hanno adottato gli schemi SEPA (es. Svizzera, San Marino, Liechtenstein, etc.).
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
Spese forfetarie	Assorbono ogni altro tipo di spese ordinarie (periodiche e/o per operazione), ad eccezione del costo assegno, delle penali e delle spese annuali di tenuta conto aggiuntive.
Spese per invio estratto conto	Commissioni che la Banca applica per l'invio dell'estratto conto, nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta del Cliente.
Supporto Durevole	Indica qualsiasi strumento che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui destinate in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.
Tasso di cambio	Rapporto col quale una valuta può essere scambiata con un'altra.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra

	tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Tenuta del conto	La Banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del Cliente.
Valute sul prelievo di contante	Numero di giornate operative che intercorrono tra la data del ritiro del contante dal proprio conto da parte del Cliente e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi.
Valute sul versamento di contante	Numero di giornate operative che intercorrono tra la data del versamento del contante nel proprio conto da parte del Cliente e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.

IN CASO DI OFFERTA “FUORI SEDE”

Da compilare a cura dei “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”, del personale di “Società convenzionate” e del personale del “nostro Istituto”, solo in caso di offerta fuori dai locali della società di appartenenza.

DATI DELLA SOCIETÀ CONVENZIONATA (*compresi gli estremi dell’iscrizione in Albi o Elenchi*)

NOME E COGNOME, INDIRIZZO, TELEFONO, E-MAIL DEL SOGGETTO INCARICATO CHE CONSEGNA AL CLIENTE COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL’AVVISO “TABELLA TASSI USURA” CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO. LA GUIDA PRATICA “IL CONTO CORRENTE IN PAROLE SEMPLICI” È DISPONIBILE SUL SITO WWW.BANCADITALIA.IT E SUL SITO DELLA BANCA WWW.CARIORVIETO.IT.

QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO

NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI È STATA CONSEGNA COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL’AVVISO “TABELLA TASSI USURA” CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO. LA GUIDA PRATICA “IL CONTO CORRENTE IN PAROLE SEMPLICI” È DISPONIBILE SUL SITO WWW.BANCADITALIA.IT E SUL SITO DELLA BANCA WWW.CARIORVIETO.IT.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL SOGGETTO SOPRAINDICATO, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL’AVVISO “TABELLA TASSI USURA” CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO. LA GUIDA PRATICA “IL CONTO CORRENTE IN PAROLE SEMPLICI” È DISPONIBILE SUL SITO WWW.BANCADITALIA.IT E SUL SITO DELLA BANCA WWW.CARIORVIETO.IT.

(DATA) (FIRMA)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

Allegato – ELENCO OPERAZIONI ESENTI DA SPESE DI REGISTRAZIONE

I costi delle scritture contabili per ciascun canale di provenienza (sportello, automatico, internet banking e remote banking) sono riportati nella sezione “Principali Condizioni Economiche”, alla voce “Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell’operazione)”.

CAUSALE	SEGNO	DESCRIZIONE	CODICE CAUSALE	SEGNO	DESCRIZIONE
AT	D	STORNO BONIFICO	VH	D	PAGAMENTO POS D O
A1	A	CONTO FILIALI C/C DIREZIONE	VY	D	PREL/PAG EUROPAY
BR	A	BOLLI E REG. C/RIMB.	V3	A	Storno recupero spese carta di debito
BR	D	ADDEBITO BOLLI	V5	D	CARTA DI DEBITO - ADDEBITO
CA	D	COMMISSIONI INCASSO UTENZE	V9	D	RILASCIO/SOSTITUZIONE TOKEN
CI	D	COMMISSIONI ASSEgni INSOLUTI	WN	D	QUESTO CONTO E' LA PROSECUZIONE
CJ	D	COMMISSIONI INCASSO CONTRIBUTI I.N.P.S.I5	WO	A	ACCREDITO
CV	A	STORNO COMM. BLOCCO CARTA	WR	A	PROROGA EFFETTI SBF
C1	A	COMM.FINANZIAMENTI	WR	D	RICHIAMO EFFETTI S.B.F.
C1	D	COMM.FINANZIAMENTI	XD	D	STORNO RIMBORSO TITOLI PER AMMORTAMENTO
C2	A	STORNO COMMISSIONI SU SERVIZI DIVERSI	XS	A	STORNO OPERAZIONE TITOLI
C2	D	COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI	XS	D	STORNO OPERAZIONE TITOLI
C6	D	COMM.SERV.TITOLI	XY	D	RIMBORSO TITOLO POOL FACTOR
C9	D	COMMISSIONE ESTINZIONE EFFETTI	X1	A	Storno interessi debitori
EB	D	COMMISSIONI	X2	A	Storno interessi debitori
EH	D	COMM.EMISSIONE/RICARICA CARTA PREPAGATA	X3	A	Storno interessi di mora
E1	A	RIMBORSO SPESE	X3	D	Addebito interessi di mora
E1	D	ADDEBITO SPESE DIVERSE	YS	A	STORNO OPERAZIONE TITOLI
EJ	D	COMMISSIONI SU PAGAMENTO	YY	A	STORNO SPESE GESTIONE DEPOSITO TITOLI
E1	A	STORNO EFFETTI SBF	Y8	A	STORNO COSTO ESTRATTO CONTO TITOLI
E1	D	STORNO EFFETTI SBF	ZA	D	EFF/ASS. RESI AL CP
GC	A	RETTIFICA CAUSALI ADEGUAMENTO PSD	OJ	D	AZZERAMENTO SALDO PER ESTINZIONE
GC	D	RETTIFICA CAUSALI ADEGUAMENTO PSD	OK	A	COMMISSIONI TRASFERIMENTO P2P
GD	A	RETTIFICA CAUSALI ADEGUAMENTO PSD	OK	D	COMMISSIONI TRASFERIMENTO P2P I5
GD	D	RETTIFICA CAUSALI ADEGUAMENTO PSD	OS	D	STORNO ACCREDITO VISA
GG	A	STORNO RECUPERO IMP. BOLLO SU CONTRATTO	OT	A	STORNO PRELIEVO VISA/MASTERCARD
GS	D	COMMISSIONI/SPESE ANTICIPO DOCUMENTI	OU	D	PAGAMENTO DEBITO VISA/MASTERCARD
G0	D	STORNO ACCREDITO DISPOSIZIONI SBF D.I.	OU	A	STORNO PAGAMENTO DEBITO VISA/MASTERCARD
G0	A	STORNO ACCREDITO DISPOSIZIONI SBF D.I.	OW	A	STORNO COMMISSIONI VISA/MASTERCARD
GV	A	ANNULLI BONIFICI DA H2	1G	D	COMMISSIONE
G7	D	STORNO OP.SCONTO	16	D	COMMISSIONE I5
HR	A	STORNO CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA'	2K	D	IMPOSTA DI BOLLO COMUNICAZIONE D/R
H5	A	IMPOSTA BOLLO PRODOTTI FIN.-DEP.	3G	D	COMMISSIONE DI CONSULENZA
H5	D	IMPOSTA BOLLO PRODOTTI FIN.-DEP.	3K	A	IMPOSTA DI BOLLO DEPOSITO TITOLI
H2	A	INT.A VS/ CREDITO	3K	D	IMPOSTA DI BOLLO DEPOSITO TITOLI
H3	A	STORNO COMM. MESSA A DISP. FONDI	3R	A	STORNO COMMISSIONE
H3	D	COMMISSIONE MESSA A DISPOSIZIONE FONDI	3 W	D	COMM. GESTIONE ASSEgni
H4	A	STORNO COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE	4B	D	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE
H4	D	COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE	4K	A	STORNO IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO
IS	D	RICHIESTA LISTE ALLO SPORTELLLO	4K	D	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO
KC	D	STORNO ACCREDITO TRAMITE CARTA	4U	A	STORNO COMMISSIONE
KK	A	IMPOSTA BOLLO PRODOTTI FIN.-DEP.	4U	D	COMMISSIONE PER AMMORTAMENTO A/C
KK	D	IMPOSTA BOLLO PRODOTTI FIN.-DEP.	4Y	A	RIMBORSO COSTO
KN	D	IMPOSTA DI BOLLO SU GARANZIE RICEVUTE	5C	A	STORNO MANDATO
KU	D	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO CARTOLARE	5C	D	STORNO REVERSALE
KU	A	STORNO IMPOSTA DI BOLLO CARTOLARE	5K	D	IMPOSTA DI BOLLO E/C/VALUTA RESIDENTI
KY	D	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTO	5U	A	SERVIZI REMOTE BANKING
KZ	A	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTO	5Y	D	PENALE BONIFICI CON COORDIN. ERRATE
KZ	D	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTO	6K	A	BOLLO DOSSIER TITOLI
K9	A	STORNO SPESE A VS. DEBITO	6K	D	BOLLO DOSSIER TITOLI
LM	D	SPESE RISCOSE PER BONIFICI ANTERGATI	60	A	RETTIFICA VALUTA
LO	D	PENALE BONIFICI CON COORDIN. INCOMPL.	60	D	RETTIFICA VALUTA
PX	D	COMMISSIONI SU PAGAMENTO	62	A	SALDO
QN	D	COMMISSIONI INCASSO FATTURE	62	D	SALDO
QO	D	ADDEBITO BOLLI MAV-RIBA	67	A	COMP.ANT.EFF.SBF
RA	A	CARICO CASSA EFFETTI	68	A	STORNO
RA	D	PAGAMENTO EFFETTI	68	D	STORNO
RK	A	EFFETTO SCARICATO	7Y	D	RECUPERO SPESE SUCCESSIONI
RP	D	PAGAMENTO EFFETTI PRESSO P.U.	9K	D	IMPOSTA DI BOLLO
SA	A	PASS. A PERDITE	9Q	D	ADDEBITO DA BANCA
SW	A	STORNO	91	A	STORNO RIL. CARNET
SZ	D	STORNO EFF. PER ERR. PIAZZAM.	91	D	RILASCIO CARNET
TJ	D	COMMISSIONI BONIFICO BIR	+2	D	COMMISSIONI TRASFERIMENTO P2B
TY	D	COMM. PRELEVAMENTO CONTANTE ATM	+3	A	STORNO
TY	A	STORNO COMM. PREL.CONTANTE ATM	+3	D	STORNO
T9	D	IMPOSTA DI BOLLO DL 201/11			
UD	A	R.I.BA. ALL'INCASSO	UZ	D	COMMISSIONE
UN	A	COMMISSIONE CARTA PREPAGATA	LO	D	VOSTRA DISPOSIZIONE
UN	D	COMMISSIONE CARTA PREPAGATA			
UU	D	CARICO R.I.BA CORR. BANCHE			
VF	A	STORNO COMMISSIONE			
VH	A	CARTA DI DEBITO - STORNO			